



Repertorio N° 47.264

fascicolo n° 16.721

ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventitre (23) del mese di luglio, in Firenze, Via Vincenzo Gioberti 113, piano primo alle ore nove (9) e minuti trenta (30).

il 23 luglio 2019

N° 7903 15

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor:


esatti euro
200,00

di cui euro
200,00


CLAUDIO BERTINI, nato a Grosseto (GR) il 14 maggio 1957 e residente in Firenze (FI) in Via de' Macci 17/R, cod. fisc. BRT CLD 57E14 E202P il quale dichiara di essere imprenditore non in proprio ma quale Presidente dell'Associazione "MUSART", sedente in Firenze, Via de' Macci 17/R, cod. fisc. 94268580480.

per imposta di registro

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:



- Adozione di nuova denominazione,
- Adozione di nuovo testo statutario allineato con le nuove disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore.
- Ammissione di Nuovo Associato



Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare:

1. che sono presenti tutti i soci Signori:

- esso Comparente,

VIA GIOBERTI N. 113 - 50121 FIRENZE - TEL. 055 2347317 (r.a.) - FAX 055 2347234

- GIOVANNI CITTI, nato a Firenze (FI) il 1° maggio 1964 e residente in Firenze

(FI) in Viale Cialdini n. 14, cod. fisc. CTT GNN 64E01 D612Z

2. che è presente l'intero organo amministrativo in persona del Componente quale Presidente dell'Associazione.

Pertanto, essendo presente l'intero corpo sociale ed il Presidente, non avendo altri organi e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i singoli punti dell'Ordine del Giorno.

Sul primo e secondo punto il Presidente espone le ragioni di natura operativa che consigliano di adottare la nuova denominazione "MUSART FIRENZE ETS" e l'adozione di un nuovo statuto che, fermi restando gli elementi contrattuali, sia allineato alle norme del Codice del Terzo Settore di prossima applicazione.

Esponde altresì che il testo del nuovo statuto è stato ampiamente diffuso nel corpo sociale.

Il Presidente richiede se vi siano interventi.

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea dell'associazione delibera:

a) l'adozione della nuova denominazione "MUSART FIRENZE ETS"

b) l'adozione del nuovo testo di statuto sociale allineato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:

	Claudio Bertini: favorevole,	
	Giovanni Citti: favorevole.	
	Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	dall'intero corpo sociale.	
	Si riporta qui di seguito il nuovo testo dello Statuto	
	STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART FIRENZE ETS	
	ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.	
	Viene costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "MUSART FIRENZE ETS"	
	(Ente Terzo Settore).	
	L'Associazione ha sede a Firenze, Via dei Macai n. 17/r e durata fino al 2045, sal-	
	vo proroga.	
	ART. 2: SCOPI.	
	L'Associazione persegue finalità di interesse generale di cui all'art. 5, Dlgs 3 luglio	
	2017, n. 117 ed ha lo scopo di promuovere, organizzare, gestire e rappresentare, an-	
	che attraverso produzioni dirette, attività culturali artistiche di utilità sociale con	
	particolare riferimento a quelle di spettacolo.	
	Al fine di consentire lo scopo sopra indicato, l'Associazione potrà svolgere anche	
	le seguenti attività (descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo): attività	
	teatrali, concertistiche e cinematografiche, corsi, laboratori, conferenze, mostre, di-	
	battiti, pubblicazioni a mezzo stampa – anche a carattere periodico ed a mezzo tele-	
	matico – od altro (a livello editoriale, musicale e non), iniziative per la creazione e	
	la diffusione con finalità educative della cultura nella sua accezione più ampia pos-	
	sibile tramite laboratori ed incontri aventi rilevanza anche di formazione professio-	

nale per le professioni legate a questo tema; gestioni di attività accessorie (secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali svolte), quali ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba e biglietteria.

L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.


L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati in via del tutto secondaria ed accessoria, purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si intende come distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate:

a) la corresponsione ai soci, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economi-

a-	che, siano superiori al loro valore normale;	
o,	d) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quel-	
o	le di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizza-	
d	zione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del-	
a	l'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini di secondo gra-	
	do, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collega-	
i,	te, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che le cessioni o prestazioni	
ni	non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, Dlgs	
e	117/2017;	
-	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari	
-	autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie , superiori ai	
e	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-	
	stro dell'economia e delle finanze.	
	ART. 3 SOCI. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci	
	fondatori e soci effettivi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e	
	non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione	
	comporta per i soci fondatori ed effettivi il diritto di voto nell'assemblea.	
	ART. 4: SOCI FONDATORI.	
	Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.	
	Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.	
	ART. 5 SOCI EFFETTIVI.	
	Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane	
	che estere che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'at-	

tività dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.

I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili nelle cariche sociali.

La domanda di ammissione di un nuovo associato è presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo che può anche procedere alla cooptazione di nuovi soci effettivi i quali dovranno comunicare per iscritto la loro accettazione. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dall'avvenuta delibera le motivazioni del rigetto. Chi ha proposto la domanda non approvata può entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci durante la successiva delibera.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità, dandone comunicazione scritta all'Associazione.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI SOCI.

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere visione dei bilanci e dei libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare la legge, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa nei termini e le modalità stabilite dagli organi sociali

Un socio potrà essere dichiarato decaduto nel caso in cui sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti ai punti precedenti. L'esclusione sarà deliberata dall'Assem-

blea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

ART. 7: ORGANI.

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;

il Sindaco Revisore o il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

ART. 8: ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da un terzo dei soci. Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre); a tal fine, se nominato, può convocarla anche il Sindaco Revisore dei conti o, alternativamente, il Collegio dei Revisori.

Ad ogni socio spetta un voto.


Spetta all'assemblea:

a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;

b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed i programmi di attività ai sensi del successivo articolo 11;

c) eleggere il Presidente e, laddove lo ritenga opportuno, il Sindaco revisore dei conti o, in alternativa, il Collegio dei Revisori;

d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;



	e) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;	
	f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni	
	g) deliberare su ogni altra questione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali;	
	h) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;	
	i) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;	
	l) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote sociali di partecipazioni annue;	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con comunicazione scritta che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (fax, e-mail ecc..) a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all'ultimo recapito.	
	Le deliberazioni delle assemblee sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto è comunque richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto solo e può farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta. Le persone giuridiche saranno rappresentate in as-	

semblea dal legale rappresentante o da un suo delegato per iscritto.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale dal Presidente o da un soggetto dallo stesso incaricato che sarà raccolto e conservato.

ART. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è nominato, nell'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le modalità da questa stabilite.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, salvo la diversa durata stabilita dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti, anche fra i non soci, dall'Assemblea.

Gli eletti, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (laddove sia stato istituito) ovvero a quel diverso

Registro previsto per legge, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del consiglio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e conservato apposito verbale.

Al Consiglio Direttivo compete:

- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;

- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;

- deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative;

- provvedere su tutte le questioni delegate dall'Assemblea;

- convocare senza indugio l'Assemblea nei casi di diminuzione di oltre un terzo del patrimonio iniziale così come previsto all'Art. 14 del presente statuto

Le delibere del Consiglio Direttivo, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

ART. 10: PRESIDENTE.

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea. La durata della carica è di cinque anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che è dal medesimo presieduto, ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, al Sindaco Revisore o, alternativamente, al Collegio dei Revisori se nominati. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione.

Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente:

- illustra all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sulle attività svolta;

- svolge le funzioni di tesoriere, o nomina a tal fine altro soggetto, anche non socio, ed è responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

- cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 11: VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente può essere scelto dal Presidente fra i membri dell'Assemblea ovvero fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per lo stesso pe-

un	riodo del Presidente e lo sostituisce o in forza di delega, o in caso di vacanza della	
	carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezio-	
en-	ne.	
	ART. 12: LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE	
	I lavoratori dell'Associazione hanno diritto al trattamento economico e normativo	
	non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, Dlgs 15 giu-	
ra-	gno 2015, n. 81 e successive modifiche. In ogni caso la differenza retributiva tra i	
ità	lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi	
u-	sulla base della retribuzione annua lorda. Di ciò l'Associazione dovrà dare conto	
u-	nel proprio bilancio in osservanza dell'art. 13, Dlgs 117/2017.	
il-	ART. 13: ESERCIZIO FINANZIARIO.	
o-	L'esercizio finanziario decorre, generalmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.	
	L'Associazione dovrà redigere ed approvare il bilancio di esercizio formato dallo	
a	stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli	
	oneri, dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilan-	
-	cio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle fina-	
	lità statutarie.	
	Il bilancio laddove abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,	
	inferiori a 220.000,00 euro potrà essere redatto nelle forma del rendiconto finanzia-	
	rio per cassa. I bilanci dovranno essere redatti dalla modulistica degli enti del terzo	
	settore, se esistente, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	L'Associazione nel bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale	
	dell'attività di cui all'art. 6, Dlgs. 117/2017. Lo stesso bilancio dovrà essere deposi-	
	tato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore laddove esistente.	



L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente il bilancio.

L'Associazione, nel caso in cui superasse il milione di euro annuo con i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, laddove esistente, e pubblicare presso il suo sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 del Dlgs 177/2017 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto, fra l'altro, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione nel caso in cui abbia ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Sono libri sociali obbligatori quelli previsti all'art. 15, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART: 14: REVISORE DEI CONTI.

L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea deve nominare un Sindaco Revisore o, alternativamente, un Collegio dei Revisori, composto di tre membri.

Al Sindaco o al Collegio, che durano in carica tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, competono, se nominati:

- il potere di revisione e di ispezione contabile;
- il potere di visitare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa nonché svolgere tutte quelle attività previste dall'art. 30, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.


- Nel caso in cui si verificassero gli estremi di cui all'art. 31, D.lgs. 117/2017,
e successive modifiche, l'Associazione nominerà un Revisore Legale dei Conti.

ART: 15: PATRIMONIO.

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi concessi a qualsiasi titolo dello Stato, da soggetti, enti e istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere;
- dai contributi dei soci;
- da garanzie e fidejussioni dei soci;
- dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
- dal ricavato dell'attività eventualmente svolta dall'Associazione;
- dal patrimonio iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila).

- Nel caso in cui il patrimonio iniziale di euro 15.000,00 (quindicimila) dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Associazione attraverso il suo organo amministrativo o nella sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, dovrà senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione stessa.



E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi di quanto già espressamente disciplinato al precedente articolo 2 del presente statuto.

ART. 16: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà

	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma uno, Dlgs.
	117/2007, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo
	settore. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
	che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o
	secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi
	i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimo-
	nio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. Tutto questo
	in ossequio a quanto previsto dall'Art. 9, Dlgs. 117/2017 e successive modifiche
	ART. 17: NORME DI RINVIO.
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di
	legge vigenti in materia di enti del terzo settore con particolare riferimento al Dlgs.
	117/2017 e successive modifiche..
	A questo punto il Presidente - trattando l'ultimo punto all'O.d.G. - espone ai presen-
	ti che il Signor MASSIMO GRAMIGNI , nato a Firenze (FI) il 11 dicembre 1957
	e residente in Firenze (FI) in via Cesare Balbo 8, cod. fisc. GRM MSM 57T11
	D612P ha avanzato domanda di associazione dichiarandosi disponibile, in caso di
	accoglimento della sua domanda, a versare la quota associativa nelle casse sociali.
	Il Presidente richiede ai presenti se vi siano interventi.
	Nessuno domandando la parola il Presidente avanza la seguente
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
	"L'assemblea determina di ammettere come associato il Signor Massimo Gramigni,
	sopra generalizzato, assegnandogli un termine di trenta (30) giorni dalla formale ri-
	chiesta per il versamento della quota nelle casse dell'associazione."
	Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:
	Claudio Bertini: favorevole,

Giovanni Citti: favorevole.

Il Presidente proclama la proposta di delibera

APPROVATA

dall'intero corpo associativo.

Più null'altro essendo da deliberare e nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore dieci (10) e minuti zero (0).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su quattro (4) fogli per quattordici (14) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dieci (10) e minuti cinque (5).

CLAUDIO BERTINI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott.

Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di quindici fogli

Firenze

9 febbraio 2021

